



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 febbraio 2003
(OR. en)**

5240/03

**Fascicolo interistituzionale:
2001/0277 (COD)**

**ENV 16
CODEC 28**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 86/609/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine per la consultazione 27.02.2003

**DIRETTIVA 2003/.../CE DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO
del**

che modifica la direttiva 86/609/CEE del Consiglio concernente
il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali
o ad altri fini scientifici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95 ,

vista la proposta della Commissione ¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ²,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ³,

¹ GU C 25 E del 29.1.2002, pag. 536.

² GU C 94 del 18.4.2002, pag. 5.

³ Parere del Parlamento europeo del 2 luglio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del(non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del(non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 marzo 1998 il Consiglio ha adottato la decisione 1999/575/CE relativa alla conclusione da parte della Comunità della Convenzione europea per la protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici ¹ (in prosieguo denominata "la Convenzione").
- (2) Lo strumento di attuazione della suddetta convenzione è rappresentato dalla direttiva 86/609/CEE ², che comprende gli stessi obiettivi della Convenzione.
- (3) L'allegato II della direttiva 86/609/CEE contenente le linee di indirizzo per la cura ed il ricovero degli animali riprende l'appendice A della Convenzione. Le disposizioni contenute nell'appendice A della suddetta Convenzione e negli allegati della direttiva sono di natura tecnica.
- (4) È necessario adeguare gli allegati della direttiva 86/609/CEE ai più recenti sviluppi scientifici e tecnici e ai risultati della ricerca nei settori interessati. Attualmente le modifiche degli allegati possono essere adottate solo nell'ambito della lunga procedura di codecisione; ne consegue che il loro contenuto non è adeguato agli sviluppi più recenti nel settore.

¹ GU L 222 del 24.8.1999, pag. 29.

² GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1.

- (5) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ¹.
- (6) La direttiva 86/609/CEE dovrebbe pertanto essere modificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nella direttiva 86/609/CEE sono inseriti i seguenti articoli :

"Articolo 24 bis

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva concernenti i punti citati di seguito sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24 ter, paragrafo 2.

- Allegati della presente direttiva.

¹ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Articolo 24 ter

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno."

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al ... *. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

* [Un anno dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva].

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente
